



*Consiglio Regionale della Puglia*

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

## PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994/1999

### RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,  
i provvedimenti all'esame del Consiglio regionale (due disegni di legge e un testo unificato che disciplinano l'accesso alle risorse comunitarie e il Programma Operativo Plurifondo 1994-1999) costituiscono il risultato di un complesso lavoro che ha impegnato la Giunta regionale, il Comitato per il Piano e le Commissioni consiliari permanenti e concludono un lungo iter che ha avuto inizio con le consultazioni dei rappresentanti del mondo scientifico, imprenditoriale e sociale della Puglia.

Devo ringraziare i colleghi Presidenti delle Commissioni consiliari, il Presidente del Comitato per il Piano, la Giunta regionale, in particolare il Vice Presidente De Lucia, i funzionari dei settori interessati, i miei collaboratori della I Commissione che con il loro impegno hanno facilitato il nostro lavoro.

Preliminarmente, devo sottolineare un dato che costituisce un valore per l'esperienza regionale: sia i disegni di legge, proposti dalla Giunta regionale, integrati e modificati durante l'esame in

*Alvino*



## Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Commissione, sia il programma articolato in tre sezioni (FESR, FEOGA e FSE) sono il frutto di un lavoro autonomo interno all'istituzione.

Possiamo, quindi, affermare che è stato già raggiunto un buon livello di consapevolezza della struttura degli interventi e delle procedure di attuazione che sarà di grande aiuto nella fase di realizzazione.

La parte descrittiva e di valutazione del programma, riportata nel primo volume, e le tre sezioni che lo compongono articolate per misure, forniscono a tutti noi e ai soggetti pubblici e privati della nostra regione le informazioni utili per una lettura degli obiettivi e degli strumenti che disciplineranno la fase attuativa.

La Commissione bilancio e programmazione ha tenuto tredici sedute nel corso delle quali i colleghi che ne fanno parte, ma anche altri colleghi Consiglieri, hanno dato un contributo importante per rendere organico il programma e per esaltarne le coerenze e le possibili sinergie. Le modifiche apportate sono il frutto anche delle verifiche che gli assessorati hanno compiuto in sede comunitaria. Mi riferisco, in particolare, al FEOGA, sul quale la Divisione dell'Unione Europea di controllo sulla concorrenza ha chiesto correzioni per evitare di contraddire l'accordo GATT sul commercio e sui prezzi dei prodotti agricoli.

*Flauto*



*Consiglio Regionale della Puglia*

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

*(Bilancio - Finanze e Programmazione)*

### Le innovazioni normative

Il programma operativo, per gli investimenti previsti e per i settori interessati, rappresenta lo strumento più importante per l'economia pugliese per realizzare, a partire da oggi fino all'anno 2000, un processo di modernizzazione e di qualificazione del sistema produttivo. L'utilizzazione del budget di competenza regionale insieme ai programmi multiregionali in fase di definizione da parte del Governo nazionale, anche se ha perduto gran parte della sua valenza sussidiaria per le difficoltà finanziarie sia della Regione sia dello Stato, costituisce comunque un elemento strategico dell'intervento pubblico a sostegno del sistema produttivo.

La Puglia si trova su un crinale decisivo della sua transizione. Nel documento di valutazione che accompagna il programma si possono trarre informazioni attendibili sulle conseguenze per il valore aggiunto negli anni interessati al programma, per l'occupazione nei diversi settori di intervento e sulle tendenze nei comparti produttivi. I punti di debolezza dell'economia pugliese possono essere individuati nella scarsa propensione all'economia di mercato dei settori un tempo protetti dall'intervento pubblico. I punti di forza sono costituiti da pezzi consistenti della produzione più orientati al mercato e alle esportazioni. Potenziare i fattori della competitività -recupero di produttività, di efficienza e di qualificazione dei processi produttivi e

*Almolo*



## Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

dei prodotti - costituisce quindi la strada obbligata per posizionare il sistema Puglia nella competizione sempre più selettiva operata dai mercati.

Questa riflessione ha accompagnato i lavori della Commissione.

Il primo obiettivo perseguito, spero realizzato è stato quello di dare una base giuridica ed organizzativa al percorso attuativo degli interventi coniugando il valore della trasparenza amministrativa al valore dell'efficienza nell'allocatione delle risorse finanziarie.

Le norme che disciplinano il sistema operativo, le procedure di accesso alle risorse, prevedendo tempi e modalità dell'azione pubblica, rispondono alla necessità di assicurare la garanzia e la certezza per i soggetti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del programma.

La filosofia che ha ispirato il nostro lavoro risponde all'urgenza di eliminare, o ridurre al massimo, i costi di transazione per l'economia reale rappresentati da un cattivo funzionamento delle istituzioni e delle strutture pubbliche. Questo aspetto rappresenta un elemento decisivo della capacità competitiva dei sistemi o dei sottosistemi economici.

Il passaggio da un intervento pubblico inteso come vincolo per un'economia di mercato ad un intervento che si realizza fissando le

*Alvino*



*Consiglio Regionale della Puglia*

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

”regole del gioco” per gli attori del mercato è decisivo per realizzare le opportunità della crescita e della qualificazione economica.

Con ragionevole prudenza possiamo affermare che con questi provvedimenti la Regione Puglia intraprende con decisione la strada del rispetto delle regole del mercato tagliando i ponti con una prassi istituzionale di tipo assistenziale e vincolistico.

La netta separazione tra la fase tecnica ed operativa dell’attuazione e il momento decisionale politico ed istituzionale costituisce una scelta coraggiosa che porta la politica al suo valore più autentico di scelta strategica senza alcuna commistione con i momenti gestionali.

I poteri riconosciuti ai sistemi operativi, lasciando ai livelli politici ed istituzionali il controllo sui risultati, sono ampi e giustificati dal fatto che occorre utilizzare il tempo come una risorsa preziosa dell’economia reale.

Le norme introdotte, quindi, costruiscono un sistema trasparente e nello stesso tempo eliminano anche le lacune registrate nella fase attuativa del primo programma operativo plurifondo 1989-1993.

### Il valore della competizione

Le procedure di accesso alle risorse da parte dei soggetti pubblici e privati stabiliscono le regole della competizione. Non si



## Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

tratta di un richiamo astratto alla concorrenza di mercato, ma della costruzione giuridica di un processo selettivo che stimola la qualificazione progettuale e tecnica dei soggetti istituzionali e del sistema delle imprese. La competizione premia l'efficienza e la tempestività nell'utilizzazione delle risorse sia per le infrastrutture sia per gli aiuti previsti alle imprese. Questo meccanismo dovrebbe consentire di evitare la scarsa utilizzazione delle risorse comunitarie registrata, purtroppo, con il primo programma. La priorità alla cantierabilità dei progetti dovrebbe evitare la decurtazione delle risorse attuata in passato con la rimodulazione degli interventi da parte dell'Unione europea.

Favorire la competizione significa però accelerare le procedure nell'attuazione. Per questo la Commissione ha introdotto innovazioni normative nel rilascio di autorizzazioni e nulla osta amministrativi prevedendo anche il silenzio-assenso. Quello che si richiede è un dinamismo governato in modo puntuale ed empirico con una cultura dell'efficienza e dell'organizzazione mirata agli obiettivi del programma in modo complessivo ed analitico. Il sistema deve essere organizzato ed orientato già nel momento di avvio del programma. Per questo abbiamo insistito, d'intesa con la Giunta regionale, per introdurre, contestualmente all'approvazione del programma, le norme che istituiscono l'area delle politiche comunitarie e ne disciplinano



*Consiglio Regionale della Puglia*

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

l'organizzazione. Si individua così la responsabilità unica nel coordinamento e negli indirizzi attuativi.

### **Informazione, monitoraggio e controllo**

L'informazione, disciplinata dalle norme attuative, è elemento strategico della trasparenza e delle pari opportunità da offrire ai soggetti potenzialmente beneficiari. Diffondere le informazioni, in modo diretto o in forma mediata, è un nostro dovere morale perchè si possa sviluppare una sana cultura della competizione. Il valore della giustizia è sempre più legato alle possibilità offerte ai cittadini. L'informazione, quindi, è fattore propedeutico alla formazione del valore dell'equità.

Fonte dell'informazione, nel nostro caso, deve essere il Consiglio regionale nel suo ruolo di rappresentanza della Puglia. L'informazione deve essere libera e regolata perchè raggiunga il soggetto beneficiario potenziale. Per questo consideriamo indispensabile costruire anche una rete informativa aperta in modo da consentire l'accesso alla conoscenza del programma a tutti i soggetti pubblici e privati, chiamati a concorrere all'attuazione degli obiettivi. L'informazione, quindi, costituisce anche una condizione per realizzare un sistema di cooperazione in modo visibile.

Il testo unificato sulle procedure disciplina anche il monitoraggio e i controlli operativi. Il monitoraggio accompagna

*Alvino*



*Consiglio Regionale della Puglia*

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

*(Bilancio - Finanze e Programmazione)*

l'attuazione del programma e serve a fornire tutte le indicazioni utili a correggere, eventualmente, obiettivi e percorsi che dovessero manifestarsi difficilmente praticabili. Crediamo, quindi, di aver offerto al Consiglio la possibilità di valutare attentamente gli strumenti per rendere flessibile il governo del programma.

Discussioni approfondite, in Commissione, si sono avute sui controlli. Il monitoraggio dovrebbe favorire i controlli sull'operatività e sulla progressione del programma. Inoltre, vi è un controllo sui risultati affidato al compito precipuo della Giunta e del Consiglio regionale. Per favorire questa esigenza è stato previsto un collegamento degli organi del Consiglio alla rete informativa del programma.

### **I contenuti del programma**

L'analisi del documento che accompagna il programma offre l'opportunità di una riflessione strategica sulle potenzialità di sviluppo della Puglia. La nostra regione presenta un mix di risorse ideale per fronteggiare la sfida del mercato e delle trasformazioni che stanno segnando il modo di produrre e di vita della nostra epoca. Pensare lo sviluppo è una operazione complessa che non comporta solo una valutazione quantitativa dei capitali e delle risorse disponibili, ma è una operazione che richiede una capacità culturale di selezionare gli interventi per stabilire equilibri sostenibili nell'uso delle risorse. Tra



## Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

le risorse indispensabili per realizzare le condizioni di una crescita competitiva assumono un valore preminente le conoscenze sull'andamento dei mercati, le informazioni tecniche di cui le aziende devono disporre quotidianamente, la ricerca applicata, la formazione dei quadri tecnici. L'accesso a queste risorse è oggi più agevole per i grandi gruppi che organizzano autonomamente le innovazioni tecnologiche, le reti di comunicazione e di logistica sui mercati globali. Per le piccole imprese, invece, l'accesso a questi beni è più difficile sia per la scarsa organizzazione, sia per il costo dei servizi.

La Puglia ha una struttura produttiva frammentata, con filiere poco organizzate e una frantumazione che non consente nè economie di scala nè sistemi di accesso ai servizi avanzati.

Negli anni '80, alla stagnazione e al calo delle attività manifatturiere a seguito dei processi di ristrutturazione, in particolare nelle aziende pubbliche, e all'esodo dalle attività agricole, ha fatto riscontro una crescita notevole, anche abnorme, del settore terziario, in particolare della pubblica amministrazione. Questo processo ha prodotto nuovi squilibri territoriali, tra le tre aree-sistema della Puglia (Capitanata, Puglia centrale e Jonico-salentina).

Un'azione seria di riequilibrio territoriale impone una strategia per creare condizioni di sviluppo autopropulsivo con un intelligente lavoro di allocazione delle risorse pubbliche. E' da respingere qualsiasi azione dirigistica di finalizzazione politica delle risorse



## Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

perchè con tale prassi si accentuerebbero gli squilibri e si alimenterebbero i circuiti perversi di uno sviluppo assistito.

L'azione da realizzare, quindi, deve tendere a creare nei sistemi locali il mix delle risorse necessarie allo sviluppo.

Il programma operativo deve quindi sviluppare sinergie verticali con azioni di qualificazione delle filiere produttive e sinergie orizzontali per diffondere una cultura d'impresa indispensabile per attivare nuove iniziative. Solo con le nuove iniziative si può fronteggiare la grave emergenza della disoccupazione con decine di migliaia di giovani diplomati e laureati che rischiano di non conoscere il mondo del lavoro.

Le tre sezioni del programma, soprattutto il FESR ed il FEOGA, propongono strategie credibili per realizzare punti di riferimento per il sistema delle imprese e per i giovani che coltivano il rischio imprenditoriale.

L'articolazione delle misure sembra eccessiva, ma è importante sottolineare il filo e l'integrazione di sistema che lega l'attuazione del programma.

Si può discutere su singoli interventi e su singole procedure attuative, ma è da rilevare la logica di cooperazione del programma. Sistema imprenditoriale, agenzie tecnologiche e di ricerca, strutture scientifiche e informative, lo stesso sistema pubblico, sono chiamati a sviluppare ulteriormente la loro qualificazione in una prospettiva di



## Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

collaborazione produttiva per tutti. Aver chiesto, per esempio, ad imprese ed Università di sviluppare ulteriormente i canali della comunicazione costituisce una scelta determinante per superare antiche separatezze e per ampliare il trasferimento delle conoscenze.

Un elemento importante è costituito dalle misure relative alla cosiddetta ingegneria finanziaria. L'accesso al credito, con il grave limite del differenziale del tasso di interesse tra regioni meridionali e quelle del nord, la carenza o l'assenza del credito specializzato, costituiscono un problema vitale per quanto affrontano il rischio d'impresa. Gli strumenti che si propongono con questi provvedimenti possono dare una prima risposta. Occorrono però nuovi sviluppi concordando con il Governo e con il sistema del credito la disciplina dei fondi rischio.

Le misure del FESR e del FEOGA che prevedono organismi intermediari devono evitare di realizzare flussi finanziari a favore di burocrazie amministrative. La scelta di tali organismi è sicuramente da accettare per un ulteriore snellimento delle procedure attuative di interventi a favore delle imprese, ma occorre evitare il rischio di creare sistemi chiusi e protetti che andrebbero a svantaggio delle imprese più innovative.

I dati sull'export relativi al 1993 presentano buone performance dei comparti manifatturieri della Puglia (lavorazione del legno, calzature e anche metalmeccanico) e dello stesso comparto



## *Consiglio Regionale della Puglia*

1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

agro-alimentare (la Puglia in questo comparto riduce la sua dipendenza). Sono dati che dimostrano l'esistenza di fattori di competitività che vanno ulteriormente rafforzati.

Il programma presenta una riconversione delle strategie della Regione rivolta a rispondere in modo più mirato alle esigenze delle aziende orientate all'export. Si tratta però di una prima inversione di tendenza che andrebbe maggiormente accentuata. Ci riferiamo, in particolare, all'esigenza di far fronte alla domanda di formazione e di servizi reali avanzati.

Una delle questioni centrali dello sviluppo pugliese è costituita dall'organizzazione di un sistema agro-alimentare in grado di recuperare quote consistenti di valore aggiunto oggi dirottato all'esterno della regione. La filiera agro-alimentare partecipa al reddito complessivo della Puglia con 11.500 miliardi (2.000 dell'industria alimentare). Il valore aggiunto è in gran parte legato alla distribuzione, i cui centri decisionali sono fuori dalla Puglia. Certo, è difficile invertire con l'intervento pubblico le tendenze del mercato della distribuzione controllato da grandi gruppi nazionali ed internazionali.

S'impone però un'attenta analisi delle potenzialità delle singole filiere produttive. E' necessario ridurre ulteriormente i costi di gestione delle aziende e organizzare il sistema delle imprese, troppo frammentato, in modo da realizzare economie di scala per comparti



## Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

produttivi. E' un lavoro difficile e complesso, ma è l'unico in grado di allargare l'influenza delle nostre aziende sui mercati nazionali ed internazionali.

L'organizzazione del FEOGA offre una prima prospettiva alla necessità di attuare politiche di sostegno e di governo di un processo di modernizzazione del sistema agro-alimentare. Occorre però ristrutturare e risanare il sistema cooperativo, mettendolo nelle condizioni di accedere ai capitali finanziari. Sono necessari nuovi centri decisionali che possano guidare l'organizzazione delle filiere promuovendo accordi tra sistema della distribuzione e sistema della produzione e trasformazione. Sarebbe utile attuare, a breve scadenza, una riflessione strategica sul riordino del comparto cresciuto in modo disordinato e con un dispendio di risorse anche finanziarie ormai inaccettabile.

La qualificazione dei prodotti è un obiettivo da perseguire con grande tenacia. La liberalizzazione dei mercati agricoli, sancita dagli accordi Gatt, non consente più protezioni e tutele autarchiche. Il sistema delle aziende agricole richiede un trasferimento di informazioni tecniche e di conoscenze sui mercati in modo costante e in tempo reale. Ci sono le condizioni per rilanciare il settore creando anche nuovi posti di lavoro qualificati in sostituzione di quelli che si perderanno ancora nelle attività strettamente agricole.



## Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

promuovere una cultura dell'organizzazione orientata ai risultati nel rispetto delle regole della trasparenza e delle garanzie giuridiche.

Con i provvedimenti legislativi abbiamo realizzato binari solidi per far camminare il programma. Abbiamo realizzato una grande e trasparente apertura alle imprese che rappresentano le vere protagoniste dell'economia di mercato. Abbiamo definito strumenti nuovi per la Regione Puglia, come le procedure per gli accordi di programma e per le conferenze dei servizi, che offrono flessibilità e possibilità di coordinare programmi integrati. Tutto ciò, tecnicamente valido, costituisce solo lo strumento. Gli strumenti però sono nelle mani degli uomini. Sono gli uomini che con il loro impegno etico, con il lavoro quotidiano, possono costruire uno sviluppo sostenibile fondato sui valori della democrazia economica. Perché di questo si tratta: offrire a quante più persone possibile l'accesso ai beni dell'economia, ai beni materiali ma soprattutto al bene della conoscenza e del sapere che rappresentano la nuova frontiera perché ogni cittadino possa valorizzare la propria dignità.

Credo che queste siano state le riflessioni che hanno accompagnato il lavoro delle Commissioni consiliari e della I Commissione che, a compimento del suo impegno, ha approvato a maggioranza i provvedimenti legislativi ed il programma operativo oggi all'esame di questa Assemblea.

Tommaso Tomolo



2-11

*Consiglio Regionale della Puglia*

1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Prot. n. 570/4558-5292-5347-5802  
MP

Bari, 14 dicembre 1994

Al Signor Presidente  
del Consiglio regionale

SEDE

**Oggetto: Disegno di legge Procedure per l'attuazione del programma operativo plurifondo 1994/1999. Fondo europeo di sviluppo regionale" (224/A)**

**Disegno di legge "Disegno di legge di accompagnamento al P.O.P. sezione FEOGA" (231/A)**

**Disegno di legge "Procedura per la promozione del turismo rurale nell'ambito del programma operativo plurifondo 1994/1999 e dei programmi di iniziativa comunitaria" (233/A)**

**Disegno di legge "Norme per la realizzazione da parte di imprese cofinanziate dal fondo sociale europeo" (234/A)**

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette la decisione n. 21 adottata dalla I Commissione nella seduta del 6 dicembre 1994.

D'Ordine del Presidente  
Il Funzionario Responsabile  
(dott. Giuliano AQUARO)



## DECISIONE N. 21 DEL 6.12.1994

Disegno di legge "Procedure per l'attuazione del programma operativo plurifondo 1994/1999. Fondo Europeo di sviluppo regionale" (224/A)

Disegno di legge " Disegno di legge di accompagnamento al POP sezione FEOGA"(231/A)

Disegno di legge "Procedura per la promozione del turismo rurale nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999 e dei programmi di iniziativa comunitaria" (233/A)

Disegno di legge "Norme per la realizzazione da parte di imprese cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo" (234/A)

RELATORE: Tonio TONDO



I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
Decisione n. 21 del 6 dicembre 1994

Numero totale componenti: 10

All'apertura dei lavori sono presenti nove Commisari e uno in congedo

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 6.12.1994 i seguenti provvedimenti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente in data: 3.8.1994, 5.10.1994, 7.10.1994 e 2.11.1994:

Disegno di legge "Procedure per l'attuazione del programma operativo plurifondo 1994/1999. Fondo Europeo di sviluppo regionale" (224/A)

Disegno di legge " Disegno di legge di accompagnamento al POP sezione FEOGA"(231/A)

Disegno di legge "Procedura per la promozione del turismo rurale nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999 e dei programmi di iniziativa comunitaria" (233/A)

Disegno di legge "Norme per la realizzazione da parte di imprese cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo" (234/A)

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione esprime parere favorevole al testo unificato così come emendato, di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei commissari:

**favorevole:** Tondo, Bianco, Copertino, Di Gioia, Potì, Silvestri



*Consiglio Regionale della Puglia*

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

3

non partecipano al voto: Dipietrangelo, Introna

4. La I Commissione ha designato relatore in Aula: **Tonio TONDO**

**RESPONSABILE I COMMISSIONE**  
(dott. Giuliano Aquaro)

**PRESIDENTE I COMMISSIONE**  
(Tonio TONDO)



**LEGGE REGIONALE "Procedure per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo 1994-1999"**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Finalità	art. 1
Obiettivi	art. 2
Monitoraggio	artt. 3/10
Rimodulazione	art. 11

**TITOLO II - SEZIONE F.E.S.R.**

**CAPO I  
Infrastrutture**

Sezione I: Disposizioni generali	artt. 12/16
Sezione II: Interventi per la realizzazione	artt. 17/18

**CAPO II  
Regime di aiuti**

Sezione I: Disposizioni generali	artt. 19/22
Sezione II: Artigianato	art. 23



# Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

5

Sezione III: Fondo speciale di garanzia	artt.24/27
Sezione IV : Nuove iniziative	artt.28/34
Sezione V: Innovazioni tecnologiche	artt.35/38
Sezione VI: Incentivi al turismo	artt.39/42
Sezione VII: Recupero beni culturali	art.43
Sezione VIII: Turismo rurale	artt.44/49

TITOLO III - SEZIONE FEOGA artt.49

TITOLO IV - F.S.E. artt.51/58

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE artt.59/60

ALLEGATI 1 E 2 AL TITOLO II - SEZIONE FESR

*H. H. H.*



**LEGGE REGIONALE "Procedure per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo 1994-1999"**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1  
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina, per il triennio 1994/1996, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi previsti nel Programma Operativo Plurifondo Puglia 1994-1999.

**Art. 2  
(Obiettivi del Programma Operativo Plurifondo Puglia)**

1. La Regione, attraverso il Programma Operativo Plurifondo persegue i seguenti obiettivi:

- a) potenziamento delle infrastrutture a valenza regionale e/o a diffusione territoriale con riferimento:
  - alla tutela delle risorse idriche, energetiche ed ambientali;
  - allo sviluppo delle reti di comunicazione;
  - alla creazione di strutture di formazione superiore e d'eccellenza ad iniziativa del sistema universitario pugliese;
  - alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la razionalizzazione di servizi sanitari di alta specializzazione;
- b) rafforzamento delle strutture del sistema produttivo per lo sviluppo dell'artigianato, dei servizi alle imprese, del turismo;
- c) qualificazione delle risorse agricole e delle aree rurali;



- d) sostegno all'attività di ricerca e sviluppo orientate all'effettivo trasferimento e diffusione di tecnologie e competenze dal mondo della ricerca a quello del sistema produttivo;
- f) qualificazione e finalizzazione delle attività di formazione professionale.

### Art. 3

#### (Area delle politiche comunitarie)

1. In attuazione del protocollo d'intesa in materia di snellimento delle procedure ed azioni per l'accesso ai contributi comunitari, sottoscritto il 2 agosto 1994 a termini dell'art.12 della legge 23 agosto 1988, n.400, è istituita nel quadro organizzativo e funzionale della Regione Puglia l'Area di coordinamento delle politiche comunitarie.

2. L'incarico di coordinamento dell'Area è attribuito ad un dirigente regionale individuato sulla base dei criteri fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina il responsabile dei programmi comunitari e delle politiche regionali. Il responsabile di programma, entro 15 giorni dalla nomina, provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento delle strutture di attuazione e di monitoraggio, alla definizione, a tutti i livelli operativi, delle responsabilità relative alla attuazione degli interventi, indicando ruoli e competenze. Il responsabile propone alla Giunta regionale l'assetto organizzativo ed operativo definito.

### Art. 4

#### (Comitato Interassessorile per le Politiche Comunitarie)

1. E' istituito il Comitato Interassessorile per le Politiche Comunitarie (CIPC), di cui fanno parte gli Assessori alla programmazione, al bilancio, e quelli interessati ai singoli programmi. Del Comitato, presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato, fa parte il responsabile di programma.

2. Il Comitato coordina la predisposizione di programmi comunitari, vigila sulla coerenza con la programmazione regionale, promuove



l'informazione e la conoscenza sulle attività dell'Unione Europea, indica le fonti e le risorse finanziarie per il cofinanziamento dei programmi comunitari, vigila sull'attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure ed in relazione agli obiettivi indicati.

**Art. 5**  
(Comitato misto)

1. E' istituito il Comitato misto tra Regione, Enti Locali, forze economiche e sociali. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce almeno due volte l'anno. Del Comitato fa parte il responsabile di programma e i rappresentanti comunitari e ministeriali componenti del Comitato di Sorveglianza istituito ai sensi del successivo art.7.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce la composizione del Comitato misto.

3. Il Comitato misto ha carattere consultivo e garantisce la cooperazione tra soggetti istituzionali, economici e sociali per migliorare l'efficacia dei programmi comunitari, formula proposte e pareri sui programmi comunitari, propone iniziative per la diffusione delle informazioni e delle conoscenze sull'attività della Regione e dell'Unione Europea.

**Art.6**  
(Compiti del Responsabile di programma)

1. Il responsabile di programma trasmette ogni sei mesi una relazione alla Giunta regionale ed al CIPC sullo stato di attuazione dei programmi comunitari, nella quale rileva eventuali difficoltà sorte nella fase operativa, propone le soluzioni per garantire l'efficacia degli interventi, sollecita eventuali modifiche amministrative, normative o regolamentari per migliorare l'operatività istituzionale. La Giunta trasmette la relazione al Consiglio regionale.

2. Il responsabile di programma:  
- assolve al compito di coordinamento tra tutti i settori interessati;



- partecipa alle riunioni del CIPC;
- interviene per migliorare il sistema di attuazione e di monitoraggio;
- verifica il rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali;
- cura una ampia diffusione dell'informazione e della pubblicità;
- sottoscrive le proposte di deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del successivo art.14.

3. Il responsabile di programma si avvale di un Comitato tecnico composto da esperti, particolarmente qualificati nelle materie relative alle politiche regionali e comunitarie, alle procedure di finanziamento che prevedano forme di partnership pubblico-privato ed ai principali settori interessati dai programmi comunitari.

4. Possono fare parte del Comitato degli esperti anche soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

5. I membri del Comitato tecnico sono nominati dal Presidente della Regione.

6. Per le attività di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post, così come previste dall'art.26 del Regolamento comunitario n.2082/1993, dal Programma Operativo Plurifondo 1994-1999 "Sottoprogramma Attuazione" e dagli altri programmi comunitari, il responsabile di programma si avvale di una struttura tecnica, organismo pubblico o a prevalente partecipazione pubblica, di qualificata competenza in materia, indicata dalla Giunta regionale.

7. Il responsabile di programma relaziona ogni tre mesi al CIPC sul lavoro svolto dal Comitato tecnico e sui risultati del sistema di valutazione e monitoraggio.

8. Il centro di spesa è unico. Il responsabile di programma, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, vigila sulla correttezza degli impegni finanziari e dei pagamenti relativi agli interventi previsti nei programmi comunitari.

#### Art. 7

#### (Compiti del Comitato di Sorveglianza)

1. E' istituito il Comitato di sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999. Il Comitato è insediato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato è presieduto dal



Presidente della Regione o suo delegato, che provvede anche alla nomina del segretario del Comitato stesso.

2. Fanno parte del Comitato di sorveglianza: i responsabili dei sottoprogrammi del P.O.P. 1994-1999 e delle Sovvenzioni globali, i rappresentanti comunitari e ministeriali designati dalle Amministrazioni competenti.

3. L'attività del Comitato di sorveglianza si esplica secondo i principi e le modalità contenute al capitolo VII "Sorveglianza e Valutazione" del regolamento comunitario n.2082/1993.

4. Il Comitato di sorveglianza esercita le sue competenze in base alle conoscenze sullo stato di avanzamento del Q.C.S. e dei relativi programmi e misure, fornite dal responsabile di programma con apposite relazioni tecniche. Il Comitato di sorveglianza:

- coordina gli interventi previsti dal Programma Operativo e dagli strumenti di sovvenzione, armonizzandoli con le politiche statali;
- ha la responsabilità di seguire e sorvegliare l'attuazione e l'esecuzione dei diversi programmi e misure in cui si articola il Q.C.S. 1994-1999, affinché siano raggiunti gli obiettivi previsti;
- ha la responsabilità del controllo finanziario;
- propone, nell'ambito dei principi concordati ed adottati nel Q.C.S. 1994-1999, nonché secondo le disposizioni previste al capitolo VII del regolamento comunitario 2082/1993, eventuali modifiche dei programmi, delle misure e dei relativi piani di finanziamento.

L'attività del Comitato di sorveglianza è estesa a tutti i programmi comunitari.

#### Art. 8

##### (Informatizzazione e controllo)

1. Entro trenta giorni dalla nomina, il responsabile di programma propone alla Giunta regionale un piano per estendere il sistema informativo a tutti i programmi e le misure previste nel Q.C.S. 1994-1999. Il piano deve prevedere un sistema contabile distinto che consenta di ottenere estratti ricapitolativi, dettagliati e sinottici di tutte le transazioni oggetto di interventi relativi al P.O.P. 1994-1999 ed agli altri interventi previsti nell'ambito del Q.C.S. 1994-1999. Tale piano deve prevedere l'estensione



dell'accesso al sistema informativo alla I Commissione Consiliare Permanente. Gli impegni finanziari e i pagamenti devono rispettare, oltre la legge regionale n.17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme sulla contabilità regionale", i vincoli e le procedure concordate tra Commissione e Stato e adottate nel Q.C.S..

2. Il controllo finanziario deve riguardare sia la fase dell'impegno, certificato dal Settore Ragioneria, sia quello del pagamento a fronte di spese effettivamente sostenute, conformi ed ammissibili secondo le procedure adottate nel Q.C.S. e le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

#### **Art.9**

(Informazione e pubblicità)

1. Le azioni in materia di informazione e di pubblicità devono rispettare le disposizioni contenute nella decisione della Commissione del 31 maggio 1994, n.94/342.

2. La pubblicità deve essere realizzata secondo criteri di trasparenza e oggettività, in base ai dati di ascolto Auditel per le televisioni regionali ed agli indici ADS per la carta stampata. Tali criteri si applicano anche ad eventuali azioni informative e promozionali riferite a singole misure.

#### **Art. 10**

(Comitato tecnico consultivo per gli interventi comunitari)

1. I pareri che competono singolarmente ad organismi tecnici regionali in relazione a programmi e/o interventi finanziati U.E. e gestiti dalla Regione sono forniti contestualmente entro e non oltre trenta giorni dalla loro richiesta, da un Comitato, costituito con la presente legge, composto da un rappresentante per ciascun organismo tecnico competente per materia da trattare e dal Responsabile di programma.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore se delegato.

*[Handwritten signature]*



## Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

12

3. Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare i dirigenti degli Uffici regionali di volta in volta interessati alle problematiche in esame.

4. Funge da segretario un funzionario della Presidenza della Giunta regionale appartenente almeno alla VIII qualifica funzionale.

5. Decorso il termine di trenta giorni previsto dal precedente comma 1 scatta la procedura del silenzio-assenso.

### Art. 11 (Rimodulazione)

1. In coerenza con le disposizioni contenute nel capitolo IV "Attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno" e dei regolamenti comunitari di attuazione dei Fondi Strutturali, il Comitato di sorveglianza, anche in fase di valutazione intermedia, potrà procedere a rimodulare tra le singole misure dei sottoprogrammi FERS, dei sottoassi FEOGA e degli Assi F.S.E. e tra suddette articolazioni operative di ciascun fondo le risorse finanziarie annuali previste dal Programma Operativo Plurifondo 1994-1999, per un importo non superiore al 30% dei costi totali e comunque con un limite che non sia superiore a 30.000 ECU.



*Consiglio Regionale della Puglia*

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

13

**TITOLO II**  
**SEZIONE F.E.R.S.**

**CAPO I**  
**Infrastrutture**

**Sezione I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 12**  
(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione di interventi ed opere di natura infrastrutturale, relativamente al triennio 1994-1996 di cui al Programma Operativo Plurifondo 1994-1999: le Amministrazioni pubbliche locali, territoriali e strumentali, e loro associazioni e consorzi, organismi di diritto pubblico ai sensi della Direttiva Comunitaria 50/1992, società con capitale pubblico anche di minoranza, esercenti servizi di pubblico interesse.

**Art. 13**  
(Modalità di accesso al finanziamento)

1. Le proposte di intervento, con riferimento al triennio 1994-1996, devono essere presentate, da parte dei soggetti di cui al precedente art. 11 alla Regione Puglia entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo bando sul Bollettino Ufficiale Regionale. Al fine di garantire la più ampia informazione verrà data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa di cui uno a diffusione nazionale.

2. Ogni proposta di intervento deve essere corredata dalla scheda di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.

H



3. Le proposte di intervento relative a progetti che insistono nelle aree sensibili dal punto di vista ambientale, di cui all'allegato 2 della Direttiva CEE 85/337, così come definite e delimitate in base alla cartografia su scala 1:200.000 nel Programma Operativo Plurifondo 1994-1999, devono essere corredate anche dalla scheda di cui all'allegato n. 2 della presente legge.

4. I soggetti di cui al precedente art. 11, possono presentare proposte relative ad interventi da realizzare e gestire anche attraverso il finanziamento privato per quelle infrastrutture che prevedano un regime tariffario.

5. La scelta dei soggetti privati avverrà attraverso procedure concorsuali.

#### Art. 14 (Finanziamento)

1. Il 30% dell'ammontare del finanziamento relativo agli interventi ed opere di natura infrastrutturale per il triennio 1994-1996, di cui al Programma Operativo Plurifondo 1994/99, è destinato ai progetti esecutivi ed immediatamente cantierabili.

2. Per la redazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi ammessi a finanziamento, la Giunta Regionale provvede ad impegnare un'anticipazione pari al 5% dell'intero importo dell'intervento per la redazione del relativo progetto esecutivo. Tale anticipazione sarà erogata sulla base della presentazione da parte del soggetto proponente dell'attestazione di avvenuta e regolare predisposizione del progetto esecutivo stesso.

3. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie previste nelle misure "Aiuti alle imprese" su tutto il territorio regionale tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico-Salentino - sulla base di parametri oggettivi riferiti alla popolazione, al grado di infrastrutturazione, ai livelli di occupazione e alle vocazioni delle singole Province.



### **Art. 15**

#### **(Istruttoria e valutazione delle domande)**

1. Le proposte di intervento sono istruite e valutate dai Settori regionali di competenza, sulla base della normativa vigente e del Programma Operativo Plurifondo 1994-1999.

2. Le proposte di intervento istruite e valutate da parte dei Settori competenti, sono approvate con atto deliberativo dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della proposta di cui al comma 1 del precedente articolo 13. Per gli interventi superiori a 5 miliardi gli atti deliberativi devono essere preceduti da valutazione del nucleo previsto al successivo articolo 16.

3. Con i medesimi atti la Giunta regionale individua i progetti di cui al comma 3 dello stesso articolo 13, che devono acquisire, pena la decadenza del finanziamento, l'attestato di compatibilità ambientale rilasciato dall'assessorato all'Ambiente.

4. I progetti esecutivi ammessi al finanziamento devono essere predisposti entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto deliberativo della Giunta.

5. I Settori competenti procedono alla verifica tecnica in corso d'opera e finale sulla realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento accertando attraverso la stesura di appositi verbali:

- l'apertura dei cantieri o l'inizio delle attività;
- lo stato di avanzamento dei lavori o delle attività in termini quantitativi ed economici;
- la chiusura dei cantieri e delle attività;
- la rilevazione degli indicatori fisici conseguiti con la realizzazione del progetto.

### **Art. 16**

#### **(Nucleo di valutazione)**

1. Il Nucleo di valutazione opera presso l'Assessorato alla Programmazione ed è composto da:

- Coordinatore del Settore Programmazione che lo presiede;



16

- Coordinatore del Settore ragioneria generale;
- Coordinatore dei Settori competenti;
- due esperti esterni all'Amministrazione regionale particolarmente qualificati nelle materie relative agli interventi;

2. I componenti del Nucleo valutazione sono nominati dalla Giunta regionale entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Sezione II

### Interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di bonifica dei siti inquinati

#### Art. 17

(Soggetti beneficiari ed attuatori)

1. La realizzazione degli interventi di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e di fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani, viene demandata ai Comuni, singoli associati o consorziati, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17.

2. Gli interventi previsti dall'art.7 del d.l. 9 settembre 1988, n.397, convertito con legge 9 novembre 1988, n.475, sono delegati alle Province.

3. Le Amministrazioni provinciali, nel cui territorio gli impianti ricadono, provvedono alla realizzazione degli impianti di iniziativa pubblica per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, di cui all'art. 7 del citato d.l. 397/1988 convertito con legge n.475/1988, nonché alla loro gestione mediante affidamento in concessione ad imprese pubbliche o private ovvero ad aziende municipalizzate. Per tali fini, le Amministrazioni provinciali sono individuate quali stazioni appaltanti degli interventi in questione. Gli affidamenti di concessione avvengono esclusivamente mediante bando pubblico.

4. Le amministrazioni provinciali sono, inoltre, individuate quali soggetti attuatori degli interventi per la bonifica dei siti inquinati, caratterizzati con criteri di priorità nell'ambito del piano regionale di cui all'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 ed inclusi fra gli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo

*H. H. H.*

65



1994-1999, nonché nell'ambito del Programma Triennale per la Tutela Ambientale 1994-1996.

**Art. 18**  
(Finanziamento)

1. Nel bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994-1996 è istituito un Fondo regionale di rotazione per la realizzazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate.

2. Il Fondo regionale di rotazione è alimentato inizialmente con le risorse finanziarie acquisite dalla Regione per il finanziamento degli interventi di bonifica nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo 1994-1999, nonché del Programma Triennale per la Tutela dell'Ambiente 1994-1996. Successivamente al Fondo regionale di rotazione confluiscono le risorse finanziarie derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento.

3. Nella parte entrata del bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo "Finanziamenti statali e comunitari destinati ad interventi di bonifica dei siti inquinati. Somme derivanti da azioni regionali di rivalsa nei confronti di soggetti responsabili di situazioni di inquinamento. Fondo regionale di rotazione", con una dotazione finanziaria per l'anno 1994 di lire 2 miliardi.

4. Nella parte uscita del bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo "Finanziamento per interventi di bonifica delle aree inquinate. Fondo regionale di rotazione", con uno stanziamento per l'anno 1994 di lire 2 miliardi.

*H. Lando*



**CAPO III  
REGIME DI AIUTI**

**Sezione I  
Disposizioni generali**

**Art. 19  
(Soggetti beneficiari)**

1. Possono presentare richiesta di finanziamento per il triennio 1994-96 i soggetti pubblici e privati così come indicati nelle leggi regionali e/o nazionali che disciplinano i settori di intervento ricompresi nel Programma Operativo Plurifondo 1994-1999.

**Art. 20  
(Modalità di accesso al finanziamento)**

1. Le richieste di finanziamento, relativamente alle annualità 1994 e 1995, devono essere presentate alla Regione Puglia entro sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo Bando sul Bollettino Ufficiale.

2. Al fine di garantire la più ampia informazione verrà data notizia della suddetta pubblicazione a mezzo di tre organi di stampa di cui uno a diffusione nazionale.

3. Le richieste di finanziamento relative all'annualità 1996, devono essere presentate dal 1° dicembre 1995 al 31 gennaio 1996.

**Art. 21  
(Finanziamento)**

1. I regimi di aiuti si applicano ai seguenti interventi:  
a) investimenti effettuati dalle imprese artigiane;  
b) servizi reali a favore delle imprese;



- c) accesso al mercato dei capitali;
- d) infrastrutture a tutela dell'ambiente;
- e) infrastrutture di piccole dimensioni di sostegno al sistema produttivo;
- f) investimenti effettuati dagli operatori turistici;
- g) internazionalizzazione delle imprese;

2. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie previste nelle misure "Aiuti alle imprese" su tutto il territorio regionale tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico-Salentino - sulla base di parametri oggettivi riferiti alla popolazione, al grado di infrastrutturazione, ai livelli di occupazione e alle vocazioni delle singole Province.

#### **ART. 22**

(Istruttoria e valutazione delle domande)

1. Le richieste di finanziamento sono istruite e valutate dai settori regionali di competenza, ovvero ove previsto dai Nuclei di valutazione, sulla base della normativa regionale vigente e dei criteri di cui al Programma Operativo Plurifondo 1994-1999 entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 20, comma 1.

2. La Giunta regionale entro i successivi trenta giorni approva il Piano di riparto dei finanziamenti, alla cui liquidazione provvederà l'Assessore competente per settore.

#### **Sezione II Artigianato**

#### **Art.23**

(Criteri e procedure di attuazione)

1. I criteri e le procedure per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999 "Asse prioritario 2 'Industria, Artigianato e servizi



alle imprese' - Sottoprogramma 2: Aiuti all'Artigianato" sono disciplinati da apposita legge regionale e dalle relative misure del programma

**Sezione III**  
**Fondo speciale di garanzia**

**Art. 24**  
(Istituzione)

1. E' istituito un Fondo speciale destinato ad assicurare prestazioni di garanzia per interventi in favore di piccole e medie imprese e loro consorzi e di singoli lavoratori per le iniziative di cui alla legge 49/1985.

2. Il fondo presta garanzie agli istituti di credito ed agli investitori istituzionali anche a fronte di operazioni di consolidamento dell'indebitamento a breve termine, delle piccole e medie imprese, generato da investimenti realizzati entro l'anno antecedente alla data della domanda di accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. I rendimenti finanziari maturati sul Fondo andranno ad aumentare la dotazione dello stesso.

**Art. 25**  
(Interventi ammissibili a garanzia)

1. Gli interventi ammissibili a garanzia sono i seguenti :

- a) prestiti partecipativi;
- b) operazioni di investitori istituzionali che acquisiscano quote di minoranza nel capitale di rischio di imprese costituite in forma di società di capitale o cooperative, anche costituite ai sensi della l.49/1985;
- c) partecipazioni di singoli lavoratori aderenti a società cooperative costituite ai sensi della l.49/1985;
- d) finanziamenti a medio e lungo termine;
- e) mutui ipotecari concessi da Istituti di credito.



**Art.26**  
(Gestione)

1. La gestione del Fondo sarà affidata ad un Istituto di credito specializzato in operazioni di medio-lungo termine; mentre lo stesso Fondo sarà depositato presso un Istituto di credito a carattere locale ma diffuso sul territorio regionale con funzioni di tesoreria.

2. La selezione dell'Istituto di credito gestore del Fondo e dell'Istituto di credito con funzioni di tesoreria avverrà con procedura ristretta ai sensi della direttiva CEE n.50/1992. I rapporti tra Regione Puglia, l'Istituto gestore del Fondo e l'Istituto con funzioni di tesoreria sono regolati da specifiche convenzioni.

3. Per la copertura delle spese di gestione del Fondo è riservato all'Istituto gestore una commissione "una tantum" non superiore all'1% dell'importo della garanzia concessa.

4. L'Istituto gestore deve presentare alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno un rapporto previsionale circa l'utilizzo del Fondo; entro il 31 gennaio ed il 31 luglio una relazione consuntiva sull'attività realizzata nel semestre precedente. Nel primo anno di attuazione il rapporto previsionale deve essere presentato entro 30 giorni dal trasferimento della dotazione finanziaria del Fondo all'Istituto gestore.

**Art.27**  
(Disciplina ed operatività)

1. Il Fondo potrà prestare garanzie fino ad un massimo del 50% dei rischi derivanti dalle operazioni di consolidamento concesse ed in essere. La durata della garanzia non può essere superiore a 10 anni.

2. Le modalità operative per l'accesso al Fondo, nonchè le azioni di promozione, sono predisposte dall'Istituto gestore del Fondo, di concerto con l'Assessorato regionale all'Industria, Artigianato e Commercio, sentite le Organizzazioni delle piccole e medie imprese.

3. L'importo finanziabile, per ogni impresa, relativo alla garanzia non può superare i 950 milioni di lire.



**Sezione IV  
Nuove Iniziative**

**Art.28  
(Interventi ammissibili a contributo)**

1. La Regione Puglia promuove la creazione di nuove iniziative imprenditoriali mediante l'agevolazione per:
- acquisizione dei servizi offerti dagli incubatori di impresa e dai parchi scientifici e tecnologici, presenti sul territorio regionale;
  - acquisizione di attrezzature e macchinari.

**Art. 29  
(Acquisizione servizi)**

1. I servizi ammissibili alle agevolazioni sono i seguenti:
- a) utilizzo di uno spazio attrezzato per l'attività di impresa e di tutti i servizi logistici disponibili;
  - b) servizi di segreteria, ricevimento e vigilanza;
  - c) utilizzo di telefax, telex, fotocopiatrici ed attrezzature informatiche;
  - d) utilizzo di sale riunioni, conferenze, formazione e show room;
  - e) servizio di mensa;
  - f) assistenza contabile, fiscale, amministrativa e legale;
  - g) assistenza e consulenza nel controllo di gestione;
  - h) assistenza e consulenza nella gestione del personale;
  - i) assistenza e consulenza per la ricerca e la selezione di personale;
  - l) assistenza e consulenza per la redazione dei business plan;
  - m) assistenza e consulenza commerciale e in materia di marketing;
  - n) assistenza e consulenza per l'accesso a canali di finanziamento regionali, nazionali e comunitari.



2. Per l'acquisizione dei servizi di cui al precedente comma 1 è concesso un contributo su un importo complessivo non superiore a lire 100 milioni per anno.

3. Il contributo è erogato per un triennio e nelle seguenti misure:

- 70% dell'importo complessivo nel primo anno;
- 50% dell'importo complessivo nel secondo anno;
- 40% dell'importo complessivo nel terzo anno.

4. I servizi di cui al precedente comma 1 sono offerti dai soggetti aderenti alla rete European Business Innovatio Center Network - E.B.N. che gestiscono incubatori di impresa e dai parchi scientifici e tecnologici, presenti sul territorio regionale.

#### Art. 30

##### (Acquisizione di attrezzature e macchinari)

1. E' istituito un fondo per agevolare gli investimenti mediante l'abbattimento del 50% del tasso di interesse di riferimento alla data di erogazione.

2. Gli investimenti agevolabili sono:

- macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
- brevetti;
- beni materiali ed immateriali.

3. L'importo complessivo dell'investimento agevolabile non può essere superiore a lire 500 milioni.

4. La gestione del fondo sarà affidato ad un Istituto di credito di carattere locale e diffuso su tutto il territorio regionale.

5. La selezione dell'Istituto gestore del fondo avverrà con procedura ristretta ai sensi della direttiva CEE n. 50/1992.

6. I rendimenti finanziari maturati sul fondo di cui al precedente comma 1 andranno ad aumentare la dotazione del fondo stesso.



2. Al fine di garantire la più ampia informazione verrà data notizia della suddetta pubblicazione a mezzo di tre organi di stampa di cui due a diffusione nazionale.

**Art. 37**  
(Finanziamento)

1. Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie le tipologie individuate dalle specifiche misure del sottoprogramma "interventi per la promozione ed il trasferimento delle innovazioni tecnologiche" di cui al Programma Operativo Plurifondo 1994-1999.

2. Ai beneficiari di cui al precedente art. 35 sono concessi contributi in conto capitale fino al 60% dei costi ritenuti ammissibili, per ogni singola iniziativa.

**Art. 38**  
(Istruttoria e valutazione)

1. Le richieste di finanziamento sono istruite e valutate dalle Università degli Studi di Bari, Lecce e Politecnico di Bari entro novanta giorni dalla data di chiusura del bando di cui all'articolo 36, comma 1.

2. I rapporti tra Regione ed Organismo di cui al precedente comma 1 sono regolati da specifica convenzione.

3. L'attuazione delle misure avverrà nei modi e nei termini previsti dal relativo sottoprogramma.

*Handwritten signature*



**Sezione VI**  
**Incentivi agli investimenti del settore turistico**

**Art. 39**  
(Tipologie di intervento)

1. Le tipologie di intervento sono quelle previste dalle leggi regionali 12 marzo 1985, n.8 e 22 agosto 1989, n.12.

**Art. 40**  
(Soggetti beneficiari)

1. Sono destinatari dei benefici:  
a) gli operatori privati singoli o associati;  
b) associazioni, società commerciali costituite ai sensi del Codice Civile, interessate allo sviluppo delle attività turistiche.

2. I suddetti beneficiari devono avere sede legale, operativa ed amministrativa sul territorio regionale.

**Art. 41**  
(Modalità di accesso al finanziamento)

1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate da parte dei soggetti beneficiari alla Regione Puglia entro sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo bando sul Bollettino Ufficiale.

2. Al fine di garantire la più ampia informazione verrà data notizia della suddetta pubblicazione a mezzo di tre organi di stampa di cui uno a diffusione nazionale.



**Art. 42**  
(Finanziamento)

1. Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie le tipologie individuate dalla specifica misura del sottoprogramma "Incentivi agli investimenti turistici" di cui al Programma Operativo Plurifondo 1994-1999.

2. Ai beneficiari di cui al precedente articolo 40 vengono concessi contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ritenuti ammissibili per ogni singola iniziativa.

3. Per le iniziative che riguardano la realizzazione di strutture per il turismo nautico, la misura del contributo è elevata se a favore di Enti pubblici, fino al 60% dell'investimento ritenuto ammissibile e comunque nel limite massimo di 400 milioni di lire.

**Sezione VII**  
**Recupero Beni Culturali**

**Art. 43**  
(Recupero Teatro Petruzzelli)

1. Per il recupero del Teatro Petruzzelli di Bari, rientrante nel regime giuridico della legge 1089/1939, i soggetti privati proprietari dell'immobile possono richiedere contributi.

2. La misura del contributo non potrà superare il 40% della spesa ritenuta ammissibile e il 20% delle risorse finanziarie del primo triennio.

3. Il contributo sarà erogato tramite l'Amministrazione Comunale di Bari con le modalità previste dalla l.r. 37/1979 previa stipula di una specifica convenzione tra la Regione, l'Amministrazione Comunale di Bari e i soggetti di cui al comma 1, che disciplinerà la fruizione pubblica del bene in conformità di quanto sancito dalla legge 1552/1961.



**Sezione VIII  
Turismo rurale**

**Art. 44  
(Finalità)**

1. La Regione nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo 1994-1999 nonché di altri Programmi di iniziativa comunitaria, promuove interventi a favore del turismo rurale, al fine di potenziare e diversificare l'offerta turistica.

2. Il turismo rurale comprende l'offerta di ospitalità, ristorazione, servizi e attività per il tempo libero, sportivi e culturali, coerenti con una corretta funzione dei beni ambientali naturalistici e culturali, nel rispetto del territorio rurale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, la Regione promuove ed assicura interventi per il recupero e la valorizzazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni ed in genere antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano rientranti nel regime giuridico della legge n.1089/1939, o comunque la cui esecuzione risalgia ad oltre 50 anni, anche di proprietà privata, situate in aree rurali per renderli suscettibili di fruizione turistica e per sostenere la vocazione turistica delle aree rurali.

4. La Regione Puglia concede provvidenze nei modi e nei limiti stabiliti dai successivi articoli, per favorire opere di ristrutturazione, recupero e trasformazione in strutture ricettive di cui all'art.6 della legge 17 maggio 1983, n.217, ivi comprese strutture ed impianti sportivi.



**Art. 45**  
(Soggetti beneficiari)

1. Sono destinatari dei benefici i seguenti soggetti proprietari degli immobili indicati nel precedente articolo 44:

- a) gli Enti locali e loro consorzi;
- b) gli altri Enti pubblici, le cooperative, le società costituite ai sensi del Codice Civile, interessate allo sviluppo delle attività turistiche;
- c) i privati cittadini.

**Art. 46**  
(Modalità di accesso al finanziamento)

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici, indirizzate all'Assessorato regionale al Turismo devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l'intervento e corredate dei seguenti documenti:

- relazione tecnica;
- progetto esecutivo dell'intervento proposto;
- computo metrico estimativo;
- piano finanziario;
- dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità di non aver richiesto o beneficiato per la medesima opera, di contributi derivanti da leggi statali e regionali;
- dichiarazione d'impegno ad attenersi alle prescrizioni ed alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1976 ed eventuali successive modificazioni, che consentono alla Regione di accedere ai finanziamenti previsti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, così come previsti dal regolamento CEE 4254/1988;
- titolo di proprietà del terreno e del manufatto.

3. Nel caso in cui il progetto proposto sia rispondente alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, la domanda di cui al comma precedente deve essere corredata anche della concessione edilizia nonché dei nulla osta necessari, ove esistono vincoli sul territorio.



4. Nel caso in cui il progetto proposto non sia rispondente alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, per i Comuni dotati di P.R.G. approvato ai sensi della l.r. 31 maggio 1980, n.56 e successive modificazioni, la deliberazione comunale di approvazione del progetto di intervento, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.

5. L'Assessore regionale all'Urbanistica invia la variante al P.R.G., unitamente alla relazione del competente ufficio, al Comitato Urbanistico Regionale che esprime, nel merito, motivato e definitivo parere positivo o negativo.

6. L'istruttoria di cui al comma precedente deve essere completata entro e non oltre 60 gg. dalla data di trasmissione degli atti tecnici ed amministrativi da parte del Sindaco dell'Amministrazione interessata. Decorso inutilmente tale termine, il parere del Comitato Urbanistico Regionale si intende positivo.

7. La deliberazione regionale di inserimento del medesimo intervento nei programmi di finanziamento costituisce approvazione della stessa variante.

8. L'effettiva erogazione del finanziamento è invece subordinata alla presentazione da parte dell'Amministrazione comunale, all'Assessorato regionale al Turismo, della concessione edilizia o dell'autorizzazione e dei nulla-osta necessari, ove esistano vincoli sul territorio.

#### Art. 47 (Finanziamento)

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art.44 sono concessi ai soggetti beneficiari contributi in conto capitale nella misura massima del 60% dei costi ritenuti ammissibili

2. Per la realizzazione di strutture e impianti sportivi e ricreativi di supporto ai manufatti ristrutturati e per l'adeguamento tecnologico di questi ultimi è consentito un aumento non superiore al 20% del volume globale dei manufatti esistenti.



**Art.48**

(Vincolo di destinazione)

1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente normativa sono vincolati alla specifica destinazione di ricettività turistico-rurale per la durata di venti anni.

2. Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria del Registro Immobiliare competente per territorio.

**Art.49**

(Revoca dei finanziamenti)

1. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dalla presente normativa il finanziamento è revocato e il beneficiario è obbligato alla restituzione di quanto ricevuto maggiorato degli interessi legali e della svalutazione monetaria.

**TITOLO III  
SEZIONE FEOGA**

**Art.50**

(Criteri e procedure di attuazione)

1. I criteri e le procedure per gli interventi e la gestione finanziaria del P.O.P. 1994/1999 -Asse prioritario 4 "Diversificazione , valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale", sono quelle previste nel Programma Operativo Plurifondo - Sezione FEOGA, parte "B".



**TITOLO IV**  
**SEZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO**

**Art. 51**

(Azioni cofinanziate dal fondo sociale europeo a favore delle imprese)

1. La Regione Puglia in riferimento alle specifiche finalità individuate dall'art.1 del Regolamento CEE n.2081/1993 degli obiettivi 1, 3 e 4, può autorizzare, con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo ed in coerenza con il programma operativo delle attività cofinanziate FSE approvato dalla Unione europea:

- a) la realizzazione di iniziative di formazione proposte da imprese o loro consorzi, con le modalità di cui al successivo art.52;
- b) la corresponsione alle imprese degli aiuti all'occupazione di cui al successivo art.53, così come previsto dal Regolamento CEE n.2084/1993 ed in coerenza con le specifiche norme dello Stato in materia.

**Art.52**

(Attività formativa)

1. Le imprese o loro consorzi possono presentare progetti di formazione per disoccupati, giovani od adulti, da inserire nei propri organici, e progetti di riqualificazione, riconversione, aggiornamento, specializzazione del proprio personale, che siano coerenti con il programma operativo.

2. La presentazione di progetti di formazione per disoccupati deve essere corredata dall'impegno all'assunzione del personale qualificato al termine della attività formativa.

3. La presentazione di progetti di formazione per occupati deve essere corredata da adeguate motivazioni e/o accordi relativi all'operazione formativa proposta.



**4. I progetti formativi devono indicare:**

- a) i presupposti tecnico economici ed occupazionali del percorso formativo progettato;
- b) il programma didattico da svolgere che può prevedere, nel caso sia necessario per le finalità del corso, un'adeguata attività di tirocinio;
- c) le attrezzature ed il personale da utilizzare per lo svolgimento della attività formativa;
- d) il bilancio delle spese che si presume di sostenere;
- e) i risultati che l'attività formativa si propone di raggiungere.

**Art. 53**

(Aiuti all'occupazione)

1. Le imprese possono presentare richieste di corresponsione di aiuti all'occupazione, così come previsto all'art.1 del regolamento CEE n.2084/1993, nelle entità ed alle condizioni previste nel programma operativo e/o dalle norme nazionali.

2. Le provvidenze di cui innanzi devono essere erogate per assunzioni supplementari e definitive.

**Art. 54**

(Modalità di presentazione delle richieste)

1. Le richieste di intervento di cui ai precedenti artt.52 e 53 devono essere presentate dalle imprese alla Regione Puglia entro il 30 Giugno dell'anno precedente a quello di realizzazione, con le modalità individuate nell'apposito bando che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Per l'anno 1995 le richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.



**Art.55**

(Istruttoria e valutazione delle richieste)

1. Le richieste di intervento sono istruite e valutate dall'Assessorato competente e, su proposta della Giunta regionale, approvate con atto deliberativo del Consiglio regionale in conformità ai seguenti criteri:

- a) ripartizione tra misure e settori di intervento, così come definito nel programma operativo approvato;
- b) garanzia di equa ripartizione delle risorse sul territorio, secondo indici di riparto definiti, in via previsionale, nel bando annuale;
- c) preferenza per eventuali operazioni da realizzare in aree di crisi o conseguenti a specifici accordi sottoscritti in sedi istituzionali;
- d) priorità per le iniziative di formazione proposte dai soggetti attuatori che beneficiano degli interventi FESR e FEOGA;
- e) priorità, per la corresponsione degli aiuti all'assunzione, alle richieste avanzate da piccole e medie imprese o per determinate categorie di persone, nelle percentuali indicate, in via previsionale, nei bandi annuali.

2. Per l'anno 1994 le richieste già presentate sono approvate dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo l'ordine cronologico di presentazione e verificata la coerenza con le norme del programma operativo.

**Art. 56**

(Esecuzione dei progetti)

1. L'esecuzione dei progetti si attua previa verifica dell'idoneità delle strutture adibite alla formazione e accettazione del controllo ispettivo da parte degli organi preposti ed è disciplinata da apposita convenzione.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art.5, comma 3, del regolamento CEE n.2084/1993 le imprese devono cofinanziare il costo delle azioni formative per una quota adeguata, nell'entità definita a livello nazionale per tali progetti.



**Art. 57**  
(Borse di formazione)

1. Allo scopo di favorire la frequenza a corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico, istituiti in Italia ed all'estero e finalizzati al conseguimento di particolari perfezionamenti e specializzazioni, la Regione, in coerenza con il Programma Operativo e nell'ambito del programma annuale delle attività di formazione professionale, può prevedere borse di studio in favore di giovani laureati.

2. Ciascuna borsa comprende un assegno di studio per la durata del corso da frequentare, nonché la copertura delle spese di iscrizione, frequenza ed eventuale copertura assicurativa, oltre quelle di viaggio necessarie per raggiungere la sede di realizzazione del corso.

3. I criteri di assegnazione e fruizione delle borse, nonché di selezione dei candidati, saranno stabilite in sede di approvazione dei piano annuali di formazione professionale.

**Art. 58**  
(Rapporti con il sistema delle Università pugliesi)

1. Nel quadro dei principi di cui alla legge 341/1990 ed al fine di assicurare la necessaria collaborazione con le Università pugliesi, la Regione può stipulare con esse, ai sensi dell'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi di programma, per la realizzazione di collaborazioni in materia di formazione professionale, ivi compresa la fruizione delle borse di formazione di cui al precedente art.57, per l'attuazione di attività formative avanzate contenute nel Programma Operativo approvato dalla Unione Europea e previste nei programmi annuali di formazione, o comunque in attuazione di specifici programmi comunitari.

4



*Consiglio Regionale della Puglia*

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

37

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

### ART. 59 (Disciplina degli organismi)

1. I compensi spettanti ai componenti degli organismi previsti dalla presente legge e dal P.O.P. 1994-1999 sono determinati dalla Giunta regionale con i criteri previsti dall'art. 5 della l.r. 12 agosto 1981, n.45.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli stanziamenti previsti dal fondo FESR - Sottoprogramma 9 "Assistenza tecnica, pubblicità, monitoraggio" e dal fondo FEOGA - Misura 4.3.6 "Assistenza al programma e supporto tecnico scientifico al sistema agroindustriale", ove non indicati nelle specifiche misure.

### Art.60 (Norma finanziaria)

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del P.O.P. 1994-1999 e da quanto previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni dell'art.13 l.r. 17 giugno 1994, n.21

*H. H. H.*



*Consiglio Regionale della Puglia*

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

38

## **PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994-1999**

### **SEZIONE F.E.S.R.**

**ALL. 1: "DOMANDA DI FINANZIAMENTO - 1°  
TRIENNIO 1994-1996 - Infrastrutture**

**ALL. 2: QUESTIONARIO RELATIVO AI PROGETTI CHE  
INSISTONO NELLE AREE SENSIBILI DAL  
PUNTO DI VISTA AMBIENTALE DIRETTIVA  
CEE N. 997/1985.**

*H. H. H.*

**REGIONE PUGLIA****PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994-1999****ALL. 1****DOMANDA DI FINANZIAMENTO****I TRIENNIO 1994-1996****Infrastrutture**

Regione Puglia

Presidenza Giunta Regionale - Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*Floris*





1.13 Compatibilità urbanistica

- Richiesta / /
- Nulla osta / /
- Altra procedura (specificare) / /

1.14 Tempo di realizzazione dell'intervento

- Data inizio lavori / / / / / /
- Data fine lavori / / / / / /

Disponibilità dell'immobile/terreno oggetto dell'intervento SI NO  
/ / / /

Titolo di proprietà \_\_\_\_\_  
 Altro titolo \_\_\_\_\_

**2. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE SENZA INTERVENTO**

---

---

---

---

---

---

---

---

**3. ELEMENTI ANALITICI PER LA VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA DELL'INTERVENTO**

3.1 Descrizione dell'intervento proposto

a) Caratteristiche tecnico-progettuali

---

---

---

---

---

---

---

---

*Handwritten signature*

b) Organizzazione funzionale

---



---



---



---



---



---

c) Indicatori della misura (compilare tabella 1)

---



---



---



---



---



---

3.2 Quantificazione ed articolazione dei costi di investimento

a) Criteri utilizzati

---



---



---



---

b) Articolazione dei costi (compilare tabella 2)

3.3 Quantificazione ed articolazione dei costi di esercizio

a) Criteri utilizzati

---



---



---



---

b) Articolazione dei costi (compilare tabella 3)

3.4 Eventuali costi esterni

---



---



---



---

*Handwritten signature*

3.5 Quantificazione ed articolazione dei rientri tariffari e non tariffari  
(inserire nella tabella 3)

---

---

---

---

3.6 Individuazione e descrizione dei benefici economici interni ed esterni  
- Sinergie

---

---

---

---

3.7 Valutazione dei riflessi occupazionali  
a) Occupazione media annua nella fase di cantiere

---

---

---

---

b) Occupazione diretta media annua nella fase a regime

---

---

---

---

c) Rapporto capitale investito per addetto

---

---

---

---

*Handwritten signature*

## 4. PIANO FINANZIARIO (milioni di lire)

Totale costo intervento	_____
Contributi comunitari richiesti	_____
Contributi nazionali richiesti	_____
Quota a carico dell'ente proponente	_____
Quota a carico dei privati	_____
TOTALE	_____

N.B. Per gli interventi da realizzarsi con il ricorso al *project financing* deve essere compilata anche la Tab. 4.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, nella sua qualità di rappresentante legale del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dichiara sotto la propria responsabilità

- CHE la presente scheda-domanda si compone di n. \_\_\_ pagine, compresa questa, sottoscritta in calce per esteso con firma autenticata e dei seguenti documenti ed atti allegati:

---



---



---



---

- CHE tutte le notizie fornite ed i dati progettuali indicati nella presente scheda-domanda corrispondono al vero;
- DI accettare, senza eccezione alcuna, l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti ed applicabili in materia;
- DI autorizzare l'Ente Regione ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione del contributo;
- DI disporre di capacità finanziarie adeguate a far fronte alla quota a proprio carico;
- DI non aver ottenuto per l'intervento proposto, provvidenze in base a leggi regionali, nazionali, comunitarie.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(la firma deve essere apposta nei modi di legge)

*Almido*

Tabella 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE

TIPOLOGIA DI OPERE O DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO TOTALE	COSTO UNITARIO

Tabella 2

COSTI DI INVESTIMENTO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE TECNICO INGEGNERISTICA

N. ORD.	VOCI DI COSTO	ANNI		TOTALI
		1	2	
L1	OPERE CIVILI			
L2	OPERE IMPIANTISTICHE			
L3	FORNITURE			
LT	IMPORTO LAVORI			
S1				
S2	SPESE GENERALI (10%)			
S3	ESPROPRI			
S4	LAVORI IN ECONOMIA			
S5	ALTRE SPESE			
S6	I.V.A. di cui I.V.A. sull'importo dei lavori I.V.A. sull'importo dei lavori			
T				

*Alvino*

Allegato alla domanda di finanziamento I triennio 1994-1996  
Infrastrutture

TABELLA 3

GESTIONE DELL'INTERVENTO  
(milioni di lire)

Codice	VOCI DI COSTO O DI RICAVO	anni										
		1	2	3	4	5	6	7	8	...	15	
C1	Costo di personale											
C2	Costi energetici											
C3	Acquisto prodotti per il consumo											
C4	Costi di servizio per il consumo											
C5	Costi di manutenzione ordinaria											
C6	Altri costi (specificare)											
C7	Spese generali											
C8	Imposte e tasse											
C9	Costi di manutenzione straordinaria											
CT.	TOTALE COSTI											
R1	Ricavi da vendita di beni											
R2	Ricavi da vendita di servizi											
R3	Ricavi da tariffa											
R4	Contributi e sovvenzioni											
RT.	TOTALE RICAVI											
	SALDO (CT - RT)											

44

Aloni

69

Allegato alla domanda di finanziamento | triennio 1994-1996  
 Infrastrutture

TABELLA 4

PIANO FINANZIARIO

Codice	DESCRIZIONE	anni												
		1	2	3	4	5	6	7	8	...	15			
<b>Entrate</b>														
E1	Incassi per prestazioni di servizi a tariffa													
E2	Incassi per vendita di prodotti													
E3	Incassi per altre attività gestionali													
E4	Incassi per altre attività extra gestionali													
E5	Apporto di capitale sociale													
E6	Contributi in c/capitale													
E7	Contributi in c/gestionale													
E8	Finanziamenti a breve termine ordinari													
E9	Finanziamenti a breve termine agevolati													
E10	Finanziamenti a termine medio lungo ordinari													
E11	Finanziamenti a termine medio lungo agevolati													
ET.	<b>TOTALE ENTRATE</b>													
<b>Uscite</b>														
U1	Pagamenti a fronte immobilizzazioni													
U2	Pagamenti per forniture di materiale di consumo													
U3	Pagamenti per canoni di concessioni													
U4	Pagamenti per prestazioni di servizi													
U5	Pagamenti a fronte spese diverse													
U6	Pagamenti per dipendenti													
U7	Pagamenti per interessi passivi													
U8	Pagamenti per imposte dirette													
U9	Rimborsi di finanziamenti a breve termine ordinari													
U10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine agevolati													
U11	Rimborsi di finanziamenti a termine medio lungo ordinari													
U12	Rimborsi di finanziamenti a termine medio lungo agevolati													
UT.	<b>TOTALE USCITE</b>													
<b>AVANZO/DISAVANZO GENERATO NELL'ANNO</b>														

LS

Finan

50

**REGIONE PUGLIA**

**PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO 1994-1999**

**ALL. 2**

**QUESTIONARIO  
RELATIVO AI PROGETTI  
CHE INSISTONO NELLE AREE SENSIBILI  
DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE  
DIRETTIVA CEE n. 997/85**

Regione Puglia  
Presidenza Giunta Regionale - Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*

Questionario relativo ai progetti che insistono nelle aree sensibili dal punto di vista ambientale. Direttiva CEE n.997/85 all.2.

Le risposte alle domande debbono contenere le informazioni relative alla fase di costruzione e alla fase di esercizio (se possibile in colonne parallele) salvo che per le domande o le fasi che non riguardano il progetto al quale si riferisce il questionario. Le risposte debbono contenere informazioni attendibili facilmente accessibili per il committente oppure basarsi su tali informazioni.

Il richiedente del contributo comunitario dovrà:

- fornire la denominazione della zona;
- allegare una carta su scala 1:250.000 che indichi l'ubicazione dell'investimento;
- rispondere alle seguenti domande (depenare la risposta incorretta e, in caso di risposta affermativa, allegare una descrizione succinta).

1. Caratteristiche del progetto

Principali caratteristiche fisiche del progetto (ad es. superficie occupata, natura e dimensioni delle principali strutture).

---



---



---

I principali metodi di fabbricazione previsti comportano l'impiego di prodotti (chimici o di altra natura) nocivi o di altri fattori di rischio per l'ambiente?

SI / / NO / /

In caso di risposta positiva, in quale misura?

---



---



---

2. Paesaggio, natura e suolo

Il progetto avrà un impatto di rilievo su:

- biotopi d'importanza locale, nazionale o internazionale      SI / / NO / /
- suoli      SI / / NO / /
- topografia      SI / / NO / /
- clima      SI / / NO / /
- geologia      SI / / NO / /
- vegetazione      SI / / NO / /

In caso affermativo, in quale misura?

---



---



---

3. Risorse idriche

Il progetto avrà un impatto di rilievo sulle acque di superficie o sotterranee (comprese le acque dei ruscelli, le acque stagnanti dei laghi; degli stagni e dei serbatoi idrici; le acque costiere; i fondali marini o la falda freatica)?

SI / / NO / /

In caso affermativo, quali e in quale misura?

---



---



---

I principali tipi di impiego delle risorse idriche nella zona subiranno conseguenze negative?

SI / / NO / /

In caso affermativo, quali e in quale misura?

---



---



---

4. Atmosfera

L'atmosfera della zona subirà conseguenze negative?

SI / / NO / /

In caso affermativo, in quale misura?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Rumore

Il rumore prodotto modificherà in misura significativa il livello del rumore di fondo locale

(a) di giorno SI / / NO / /  
(b) di notte SI / / NO / /

In caso affermativo, descrivere i livelli ed i tipi di emissione sonora.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Rifiuti

Verranno prodotti rifiuti pericolosi?

SI / / NO / /

In caso affermativo, quali?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Rischi

Nella zona in cui è ubicato l'investimento esistono gravi rischi di:

- erosione SI / / NO / /  
- smottamento SI / / NO / /  
- terremoto SI / / NO / /  
- altri SI / / NO / /

*[Handwritten signature]*

584

In caso affermativo, di quale natura?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Prevenzione/riduzione/compensazione dell'impatto negativo.

Se dalle informazioni fornite in risposta al presente questionario emerge che il progetto avrà impatto negativo di rilievo per l'ambiente, indicare quali provvedimenti verranno adottati per compensare tale impatto.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tomio Tomolo

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla Commissione I D R VI C. 2  
Consigliare il 3.8.94  
Occ. P. 20

Tomolo